Tentori
Tax & Legal
Solutions

Via Giacomo Leopardi 7/D — 22036 Erba (CO)
info@tentoritls.it · www.tentoritls.it
P.IVA 04247490131

CHECKLIST

Per imprese e imprenditori
Internazionale e patrimonio

RISORSA

N. 39/2026
Aggiornata al 14/10/2026
33 punti di controllo

Checklist tassazione dei dividendi esteri

Cosa verificare quando arrivano utili da una società estera: ritenute, doppia imposizione, Paesi a fiscalità privilegiata, dichiarazione.

Un dividendo pagato da una società estera è di regola tassato due volte: prima nel Paese della società, con l'eventuale ritenuta alla fonte, poi in Italia. Quanto pesa la seconda tassazione dipende da chi lo riceve (persona fisica o società), da come lo riceve (tramite una banca italiana o direttamente su un conto estero) e da dove ha sede la società che paga, perché gli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata seguono regole più severe.

La checklist è divisa per tipo di percettore. Le regole citate sono quelle vigenti nel 2026: il D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88) ha cancellato, con effetto dal 1° gennaio 2026, le soglie minime di partecipazione introdotte dalla legge di bilancio 2026 per l'esclusione dei dividendi nelle società.

01 Prima di tutto: inquadrare il dividendo

- [] Identificare la società che paga: Stato di residenza, forma giuridica, se è quotata in un mercato regolamentato
- [] Verificare se lo Stato estero ha un regime fiscale privilegiato secondo i criteri di legge, che non coincidono con una lista fissa di Paesi
 art. 47-bis TUIR
- [] Per le società estere controllate, verificare prima se si applica la disciplina CFC: gli utili già tassati per trasparenza non si tassano una seconda volta
 art. 167, c. 10, TUIR
- [] Verificare che la remunerazione sia totalmente indeducibile per la società estera che la paga, da dichiarazione dell'emittente o altri elementi certi: è la condizione perché sia trattata come dividendo
 art. 44, c. 2, lett. a), TUIR
- [] Raccogliere la documentazione della ritenuta subita all'estero (certificato del pagatore o rendiconto dell'intermediario) e la delibera di distribuzione
- [] Stabilire se la partecipazione è detenuta nella sfera privata o nell'impresa: le regole cambiano

02 Persone fisiche che non agiscono come imprenditori

Per i privati il dividendo estero da Paesi non privilegiati è tassato con un prelievo del **26%**, che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. Non si somma agli altri redditi e non si applica l'IRPEF progressiva.

- [] Dividendo incassato tramite banca o intermediario italiano: verificare che la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sia applicata sull'importo al netto della ritenuta estera
 art. 27, cc. 4 e 4-bis, D.P.R. 600/1973; art. 3 D.L. 66/2014
- [] Dividendo incassato direttamente all'estero, senza intermediario italiano: dichiararlo nel quadro RM (rigo RM31) con imposta sostitutiva del 26%, sull'importo al lordo della ritenuta estera
 art. 18 TUIR; Istruzioni Redditi PF 2026
- [] Ricordare che per i dividendi non si può scegliere la tassazione ordinaria con credito per le imposte estere: la ritenuta estera si recupera solo riducendola alla fonte o chiedendone il rimborso allo Stato estero in base alla convenzione
 art. 18, c. 1, TUIR
- [] Verificare la convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato della società e presentare per tempo al pagatore o all'intermediario la modulistica per la ritenuta ridotta
- [] Se la ritenuta estera è stata applicata in misura piena, valutare la domanda di rimborso della differenza all'autorità fiscale estera nei termini previsti da quello Stato
- [] Azioni estere detenute fuori dal circuito degli intermediari italiani: indicarle nel quadro RW e calcolare l'IVAFE
 art. 4 D.L. 167/1990; art. 19, c. 18, D.L. 201/2011

03 Dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata (persone fisiche)

- [] Gli utili da società residenti in Stati a regime privilegiato concorrono per intero al reddito complessivo e sono tassati con l'IRPEF progressiva (quadro RL); secondo le istruzioni ministeriali, sulle partecipazioni non qualificate in società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati resta la ritenuta a titolo d'imposta
 art. 47, c. 4, TUIR; art. 27, c. 4, lett. b), D.P.R. 600/1973; Istruzioni Redditi PF 2026
- [] Se incassati tramite intermediario italiano, la ritenuta del 26% è applicata a titolo d'acconto sull'intero importo, salvo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o che sia stata dimostrata, sin dal primo periodo di possesso, la mancata localizzazione dei redditi nel Paese privilegiato
 art. 27, c. 4, lett. b), D.P.R. 600/1973
- [] Verificare se è possibile dimostrare, anche con interpello, che dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi nel Paese privilegiato: in tal caso si torna al regime ordinario
 art. 47-bis, cc. 2-3, TUIR
- [] Quando il dividendo concorre al reddito complessivo, verificare il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo e indicarlo in dichiarazione, pena la perdita
 art. 165, cc. 1 e 8, TUIR

04 Imprenditori individuali e società di persone

- [] Dividendi relativi a partecipazioni d'impresa: imponibili per il 58,14% del loro ammontare nell'esercizio di incasso
 art. 59, c. 1, TUIR
- [] Dichiarare all'intermediario, al momento dell'incasso, che gli utili sono relativi all'impresa, per evitare la ritenuta del 26%
 art. 27, c. 5, D.P.R. 600/1973
- [] Applicare il credito per le imposte estere in proporzione alla quota di dividendo tassata in Italia
 art. 165, c. 10, TUIR
- [] Per le società di persone il credito spetta ai singoli soci nella stessa proporzione del reddito
 art. 165, c. 9, TUIR

05 Società di capitali (SRL, SPA) e holding

Per le società di capitali residenti il dividendo estero da Paese non privilegiato è **escluso dal reddito per il 95%**: si tassa solo il 5% con l'IRES. Dal 1° gennaio 2026 l'esclusione si applica di nuovo senza soglie minime di partecipazione.

- [] Applicare l'esclusione del 95% ai dividendi di società estere non residenti in Stati a regime privilegiato, se la remunerazione è indeducibile per la società estera
 art. 89, cc. 2 e 3, TUIR
- [] Verificare che non operi più la soglia del 5% o di € 500.000 introdotta dalla legge di bilancio 2026: il comma 2.1 dell'art. 89 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2026
 D.L. 38/2026, art. 11
- [] Calcolare il credito per la ritenuta estera solo sulla parte imponibile del dividendo (5%), riducendo l'imposta estera in proporzione
 art. 165, c. 10, TUIR
- [] Per le società che applicano i principi contabili IAS/IFRS: i dividendi su azioni detenute per la negoziazione concorrono per intero
 art. 89, c. 2-bis, TUIR
- [] Indicare i dividendi e il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi della società: il credito non spetta se il reddito estero non è indicato
 art. 165, c. 8, TUIR

06 Società che ricevono utili da Paesi a fiscalità privilegiata

SITUAZIONE	QUOTA IMPONIBILE	RIFERIMENTO
Nessuna esimente dimostrata	100% dell'utile	art. 89, c. 3, TUIR

SITUAZIONE	QUOTA IMPONIBILE	RIFERIMENTO
Dimostrato che la partecipazione non localizza redditi nel Paese privilegiato, sin dal primo periodo di possesso	5% (esclusione del 95%)	art. 89, c. 3, TUIR; art. 47-bis, c. 2, lett. b)
Dimostrato che la partecipata svolge un'attività economica effettiva con personale, attrezzature, attivi e locali	50%, con credito per le imposte pagate dalla partecipata sugli utili (credito indiretto) se il socio è controllante	art. 89, c. 3, TUIR; art. 47-bis, c. 2, lett. a)

- [] Valutare se presentare interpello all'Agenzia delle Entrate per ottenere conferma dell'esimente prima della distribuzione
- [] Se si applica l'esimente della mancata localizzazione dei redditi senza interpello o con risposta sfavorevole, segnalare la percezione degli utili nella dichiarazione dei redditi
 art. 89, c. 3, TUIR; art. 8, c. 3-ter, D.Lgs. 471/1997
- [] Considerare anche le partecipazioni di controllo in società estere che a loro volta incassano utili da Paesi privilegiati: gli utili si considerano provenienti dal Paese privilegiato nei limiti di quelli ricevuti
- [] Coordinare con il trattamento CFC: gli utili già imputati per trasparenza non concorrono di nuovo al reddito

> **Attenzione.** L'omessa o incompleta segnalazione in dichiarazione degli utili da Paesi a fiscalità privilegiata è punita con una sanzione specifica pari al 10% dei dividendi non indicati, con un minimo di € 1.000 e un massimo di € 50.000 (art. 8, c. 3-ter, D.Lgs. 471/1997), che vale anche per le persone fisiche nei casi dell'art. 47, c. 4, TUIR. Prima di ogni distribuzione da una partecipata estera conviene far verificare al consulente la posizione del Paese e la documentazione dell'esimente.

07 Prima di chiudere la dichiarazione

- [] Riconciliare gli importi lordi, le ritenute estere e le ritenute italiane con i documenti del pagatore e dell'intermediario
- [] Convertire in euro gli importi in valuta e conservare il calcolo
- [] Verificare che le imposte estere detratte siano state pagate a titolo definitivo e, se il pagamento definitivo arriva dopo, gestire la detrazione nel periodo corretto
 art. 165, cc. 4-5, TUIR
- [] Archiviare per ogni dividendo: delibera, certificazione delle ritenute, eventuali moduli di convenzione, eventuale interpello

Dal 2027. Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) si applica dal 1° gennaio 2027 e rinumera gli articoli del TUIR citati in questa checklist. Per i dividendi incassati nel 2026 valgono i riferimenti indicati.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 18, 44, 47, 47-bis, 59, 89, 165, 167

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, art. 3

D.L. 27 marzo 2026, n. 38, art. 11, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88

L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 54 (abrogato dal D.L. 38/2026)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, c. 3-ter

Istruzioni modello Redditi PF 2026, quadro RM

Vuoi applicarla *al tuo caso*?

Partiamo dai tuoi numeri e dai tuoi documenti e verifichiamo insieme cosa serve davvero.

Tentori TLS · www.tentoritls.it/prenota · info@tentoritls.it · +39 031 547 8406

Documento informativo di carattere generale, aggiornato alla data indicata. Non costituisce parere professionale e non sostituisce l'esame del caso concreto: norme, prassi e scadenze possono cambiare dopo la data di aggiornamento.